

Al Presidente del Consiglio
Comunale
Sede

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: COMUNE DI PERUGIA - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA FAMIGLIA E DELIBERAZIONE DEL REGOLAMENTO

PREMESSO CHE

- L'ordinamento giuridico italiano attribuisce una formale superiorità ed una maggiore dignità alla famiglia fondata sul matrimonio in virtù di doveri chiari, definiti e reciproci fra i coniugi, fra questi e la prole e fra la famiglia e lo Stato. Accanto a questi doveri esistono naturalmente anche diritti. I doveri collegati al matrimonio rendono ragione, almeno in termini teorici, di una maggiore tutela relazionale delle parti coinvolte.
- La **Costituzione Italiana** agli **articoli 29, 30 e 31** stabilisce che:
 - “*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*” (**art.29**);
 - “*E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.*” (**art. 30**);
 - “*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.*” (**art. 31**);
- il **Codice Civile**, agli **artt. 79 e ss**, definisce e norma diritti e doveri in merito all’istituto del matrimonio e della famiglia, individuando responsabilità che offrono allo Stato e alle sue emanazioni centrali e periferiche condizioni per una coerente amministrazione della società e della giustizia;
- nella famiglia di fatto, definita sempre dalla convivenza di membri della coppia di sesso diverso, manca al contrario un atto formale al quale ricollegare la relazione affettiva e di vita per qualificarne giuridicamente e con precisione doveri e diritti reciproci in termini patrimoniali, successori e di reversibilità pensionistica. Molte convivenze poi sono cd segrete, cioè non definite dal carattere di coabitazione qualificata che ne impedisce l’attribuzione del carattere di *famiglia di fatto*, limitando doveri e per questo anche diritti. Ciò nonostante, con il D.lgs 154/2013, è stata portata a compimento la completa equiparazione fra figli nati all’interno dell’istituto matrimoniale (cd figli legittimi) e quelli nati in famiglie di fatto (cd figli naturali). Tuttavia le convivenze segrete hanno maggiori probabilità di accedere a misure di sostegno comunali e regionali a causa del mancato cumulo dei redditi dei conviventi in virtù proprio della mancanza di coabitazione;

- da un punto di vista di welfare comunale, la cessazione della convivenza può più facilmente generare condizioni di necessità rispetto a coppie sposate. Infatti, mancando nella famiglia di fatto degli accordi patrimoniali, sempre fatta salva ogni altra determinazione, quando il rapporto si interrompe non vi è nessun obbligo né diritto reciproco tra i membri della ex coppia. Non esistendo comunione legale, i beni acquistati dai singoli conviventi durante la relazione continuano ad essere di proprietà esclusiva di chi li ha comprati. Stesso discorso vale per la casa di abitazione: quello tra i conviventi che non sia proprietario e nemmeno titolare di un diritto di godimento (locazione) sull'abitazione non può vantare nessun diritto su di essa dovendo essere considerato un "ospite". Se il convivente muore per cause naturali, il convivente superstite non può vantare alcun diritto successorio (tranne nel caso in cui sia stato fatto testamento).

PRESO ATTO CHE

- ***l'articolo 13, comma 1*** dello **Statuto del Comune di Perugia** stabilisce che *“Il Comune favorisce la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico – amministrativa. Individua con apposito Regolamento gli strumenti della partecipazione, anche mediante forme di consultazione, carte dei diritti, referendum ed altre forme di proposta popolare valorizzando nel contempo il ruolo sociale delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo e del volontariato nell'iniziativa popolare.”*;
- ***l'articolo 16, comma 1*** del **medesimo Statuto** stabilisce che *“ Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro ”*
- ***l'articolo 42*** del **Decreto Legislativo 267/2000** stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in merito *“all'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione”*;
- nel **Programma di Mandato 2014-2019** del Sindaco Andrea Romizi, all'interno della **Linea Programmatica n. 13 “Benvenuti nella Perugia delle famiglie e del sociale”**, la famiglia è riconosciuta quale *“risorsa, luogo di educazione, relazione, vita, aiuto, cura e non solo come destinataria di politiche assistenziali”* attorno cui costruire *“l'intero sistema di welfare”*;
- sempre all'interno dello stesso **Programma**, si propone l'obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo e le funzioni proprie della famiglia, nelle sue articolazioni, deve essere raggiunto anche *“grazie ad un sistema fondato sulla conoscenza approfondita dei problemi, sull'analisi dei bisogni, sulla pianificazione e programmazione degli interventi, sulla gestione integrata tra pubblico e privato e tra sociale e sociosanitario”*.
- con l'istituto matrimoniale i coniugi si assumono nei confronti dell'amministrazione pubblica, e nello specifico di quella comunale, precisi doveri e oneri, a partire dall'educazione e la cura materiale, affettiva e formativa dei figli;
- i problemi della città: sicurezza, abbandono, cura e mantenimento del contesto urbano, crisi economica, anziani, welfare, ecc., non possono essere affrontati e risolti senza il coinvolgimento pieno e ad ampio raggio della cittadinanza, ed in particolare delle famiglie con figli;
- la disgregazione della famiglia, sotto forma di separazioni e divorzi, con carenze sul piano educativo e di controllo della prole, produce danni sociali a cascata che, ad esempio, in Gran

Bretagna sono stati stimati dalla Relationship Foundation in 47 miliardi di sterline, pari a 35 miliardi di Euro e 3 punti del PIL britannico;

- il costante calo della natalità, che a Perugia si attesta su un tasso di fertilità di 1,3, evidentemente non in grado di garantire il tasso di sostituzione genitoriale, porterà a brevissimo al ridimensionamento di tutta una serie di servizi (scuole, attività sportive, ecc.) ed attività commerciali e produttive con ulteriore aggravio del quadro socio-economico cittadino.

CONSIDERATO, PER QUANTO ILLUSTRATO, CHE

- si reputa imprescindibile il riconoscimento del ruolo attivo delle famiglie e delle loro associazioni di riferimento nella formazione di proposte e progetti per l'offerta dei servizi e per la valutazione della loro efficacia;
- si ritiene improcrastinabile istituire un contesto di regolare consultazione, ascolto e co-progettazione con l'associazionismo familiare specificamente inteso.

VISTI I PARERI (ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Comunale):

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

in attuazione della prerogative di cui all'**articolo 42 D.lgs. 267/2000**, di istituire la Consulta per la Famiglia del Comune di Perugia ed approvare il relativo Regolamento di Funzionamento appresso riportato.

Perugia, 11 Novembre 2015

Il Consigliere di Fratelli d'Italia-AN
Stefano Mignini

Il Consigliere del Gruppo Misto
Sergio De Vincenzi

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI PERUGIA**

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 - ISTITUZIONE

Articolo 3 – FINALITÀ E SCOPI

Articolo 4 - ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 5 - ASSEMBLEA

Articolo 6 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 7 - ASSEMBLEA

Articolo 8 – LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 9 – PRESIDENTE

Articolo 10– CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11 –RELAZIONE ATTIVITÀ

Articolo 12 - SEDE

Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Perugia riconosce la famiglia, nella formulazione espressa dalle norme costituzionali (Artt. 29, 30, 31 Cost.) e del Codice Civile (Artt. 143 - 147), come soggetto sociale e luogo naturale di trasmissione e di cura della vita e di educazione improntata ai valori umani, civili e religiosi essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona e dell'intero tessuto sociale cittadino. In virtù di ciò, l'Amministrazione Comunale elabora, fra le altre, politiche al fine di promuovere, riconoscere e sostenere con criteri di sussidiarietà la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni e favorire una sempre più ampia cultura familiare.

Articolo 2 – ISTITUZIONE

Per la concreta attuazione di tali intendimenti, il Comune di Perugia istituisce la Consulta Comunale della Famiglia quale organismo di confronto con le realtà sociali operanti nel suo territorio.

Articolo 3 – FINALITÀ E SCOPI

La consulta Comunale della Famiglia ha funzioni consultive e propositive in materia di politiche familiari. Per questa specifica funzione essa viene preventivamente informata circa i programmi e le scelte amministrative che il Comune intende adottare.

In particolare può:

- stimolare l'attivazione di studi e ricerche sulla situazione della famiglia nel contesto comunale, sulle politiche familiari attuate o che si volessero attuare e sull'applicazione di leggi e regolamenti (azione di studio e monitoraggio);
- promuovere iniziative rivolte a diffondere una cultura per la famiglia sia in ambito sociale che istituzionale;

- favorire le più ampie sinergie tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi in favore della famiglia;
- contribuire attraverso la propria attività propositiva al supporto dei servizi offerti dall'amministrazione comunale nonché alla promozione di interventi in ambito culturale, economico e sociale per il reale miglioramento della qualità della vita in città;
- sollecitare la specifica formazione degli operatori impegnati nei servizi dedicati alla famiglia;
- promuovere attività programmatiche per l'introduzione e l'implementazione nel territorio comunale del welfare integrato e l'armonizzazione famiglia - lavoro nel pieno rispetto della normativa vigente;
- promuovere l'adozione di specifici progetti attuativi, eventualmente anche finanziati tramite le politiche dell'Unione Europea e la Regione, che siano progettati e applicati con criteri di sussidiarietà con le associazioni familiari.

Articolo 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- **l'Assemblea**
- **il Presidente**
- **il Consiglio Direttivo**

Gli organi della Consulta hanno la durata del mandato dell'Amministrazione Comunale e decadono - qualora la nomina non venga rinnovata - decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dall'atto di insediamento di ogni nuova Amministrazione Comunale.

La partecipazione agli organi dei rappresentati e membri della Consulta, in tutte le sue articolazioni, è volontaria e gratuita.

Articolo 5 – ASSEMBLEA

Fanno parte della Assemblea della Consulta le associazioni che:

- costituite da almeno due anni e abbiano operato nel territorio comunale in modo continuativo con attività concordante con l'articolo 1 del presente Regolamento o che facciano riferimento nel proprio statuto alla famiglia come individuata negli Artt. 29, 30, 31 della Costituzione e negli articoli 143 e 147 del Codice Civile;
- che operino senza scopo di lucro.

L'Assemblea della Consulta è formata da unico rappresentate designato dalle singole Associazioni.

Qualsiasi Associazione rappresentata può esercitare il diritto di recesso in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri.

Ogni variazione della composizione dovrà essere comunicata all'Assemblea.

Qualora il rappresentante designato da un'Associazione sia impossibilitato a presenziare può essere sostituito da altro soggetto munito di delega scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per la costituzione dell'Assemblea, il Comune con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale e attraverso le consuete modalità di divulgazione delle attività dei propri organi, invita le associazioni interessate a presentare entro un mese specifica domanda che deve essere corredata da copia dello statuto, dell'ultimo bilancio e del verbale della deliberazione con la quale l'Associazione chiede di aderire e di una relazione esplicativa sulle attività di cui all'articolo 5.

L'esame e le valutazioni delle domande saranno istruite dal competente Assessorato. L'Assemblea è costituita con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto fra i candidati presenti nella seduta di insediamento della Consulta con votazione segreta, unica preferenza, a maggioranza. Le candidature sono esplicitate all'inizio della seduta con una breve presentazione dei candidati stessi.

La seduta di insediamento è presieduta dall'Assessore competente o suo delegato.

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta nei rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale e ne cura le relazioni esterne;
- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne coordina i lavori.

In caso di impedimento e di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea è costituito da un numero di sei membri oltre al Presidente.

La elezione viene effettuata mediante voto espresso in forma segreta e con possibilità di esprimere non più di tre preferenze.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvede a nominare il Vice Presidente tra i membri eletti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
- b) instaurare e curare i rapporti con tutti i membri dell'Assemblea, informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;
- c) formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
- d) predisporre le relazioni sugli argomenti oggetto di esame da parte dell'Assemblea;
- e) adoperarsi per l'esecutività delle delibere dell'Assemblea attraverso il mantenimento e l'intensificazione dei rapporti con gli Enti Locali e le forze sociali e politiche;
- f) informare le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti alla Consulta;
- g) trasmettere alle segreterie delle Associazioni, e ai membri della Consulta, con almeno dieci giorni di anticipo, eventuali verbali e atti d'ufficio necessari o utili alla discussione delle tematiche all'ordine del giorno.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei componenti.

Un componente funge da Segretario, nominato dal Presidente, che provvede a redigere processo verbale a margine di ogni riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Il presidente è tenuto inoltre a convocare il Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta scritta di almeno dei suoi componenti, indicando le materie oggetto di trattazione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, che decide a maggioranza dei presenti votanti, di deliberare in merito alla decadenza di un'associazione quando si verifichino le seguenti condizioni:

- svolgimento di attività in contrasto con quelle della Consulta;
- assenza non giustificata per almeno tre sedute consecutive alle riunioni dell'assemblea.

Articolo 10 - LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto:

- gli Assessori con delega alle politiche: familiari, Sociali, per l'Infanzia e per l'adolescenza del Comune di Perugia;
- il Presidente della Commissione Consiliare Permanete competente.

Il Presidente, per affrontare specifiche problematiche o materie trattate all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- i delegati dell'Amministrazione Comunale dello specifico argomento in discussione;
- i Presidenti delle altre Commissioni Consiliari competenti;
- Assessori e Consiglieri Comunali.
- rappresentanti di Associazioni, Enti, e altri Organismi pubblici.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso - almeno 5 giorni prima – contenente l'ordine del giorno della seduta.

Le riunioni possono anche essere richieste al Presidente da almeno tre Associazioni, con conseguente obbligo di convocazione da parte e del Presidente.

Le convocazioni devono essere inviate per conoscenza ai membri del Consiglio Direttivo, ai Consiglieri Comunali e alla Giunta.

L'assemblea esercita collegialmente le sue funzioni che si deve riunire almeno due volte all'anno. Essa si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti votanti, delle deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale che sarà successivamente reso pubblico in forma telematica sul portale del Comune.

Qualora la natura e la complessità delle materie oggetto di trattazione lo richiedano, l'Assemblea della Consulta può formare al suo interno commissioni di lavoro per affrontare specifiche tematiche.

L'Assemblea della Consulta deve dotarsi di un Regolamento interno sulle modalità organizzative e di funzionamento, in osservanza dei principi contenuti nel presente Statuto.

Articolo 11 – RELAZIONE ATTIVITÀ

La Consulta, attraverso il proprio Presidente, si impegna a presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta una relazione annuale sulla propria attività.

Articolo 12 – SEDE

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo operano in una sede che sarà messa a loro disposizione dall'Amministrazione Comunale, stabilita dalla Giunta Comunale.

(*) Art. 4. comma 3, Regolamento C.C. – “La Commissione acquisisce, sulle proposte di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e quelli previsti da norme di legge e regolamentari, qualora richiesti dalla natura del provvedimento proposto. I pareri sono espressi nel termine di dieci giorni dalla richiesta dai responsabili degli uffici interessati ed eventualmente da altri organi ed enti; sono quindi trasmessi alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia”).